



Prefettura U.T.G. di Belluno



anas
ANAS S.p.A.

Piano per la legalità

tra

Prefettura – U.T.G. di Belluno

e

ANAS S.p.A.

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
relativamente alla realizzazione della seguente opera:

**PIANO STRAORDINARIO PER L'ACCESSIBILITA'
A CORTINA 2021**



Prefettura U.T.G. di Belluno


anas
ANAS S.p.A.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Belluno,
nella persona del Prefetto Francesco Esposito

e

il soggetto aggiudicatore ANAS S.p.A.,
nella persona del Direttore Tutela Aziendale Roberto Massi,

PREMESSO

- che l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sancisce che *"le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- che nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e ANAS S.p.A. (Anas) per il 2016-2020 sono previsti i seguenti interventi nell'ambito del "Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021", per l'importo di € 42.000.000,00 a valere sul Fondo Unico: Strada statale n. 51 di Alemagna, variante di Zuel;
- che l'articolo 1, comma 604, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"*, dispone che *"ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dai progetti sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021"*;
- che i realizzandi interventi non rientrano tra gli strumenti di pianificazione e programmazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari ai sensi della parte V *"Infrastrutture e insediamenti prioritari"*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *"Codice dei contratti pubblici"*, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- che Anas, con specifici contratti d'appalto, darà in affidamento la realizzazione delle opere di adeguamento per la viabilità di accesso a Cortina d'Ampezzo;
- che sulla base di esperienze maturate in altri interventi di realizzazione di opere pubbliche è emersa la necessità di avvalersi di innovative metodologie di monitoraggio che possano coniugare l'efficienza delle azioni di contrasto alla semplicità degli strumenti info-investigativi da mettere in campo;
- che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita all'articolo 1 del presente Piano di legalità (di seguito "Protocollo");



Prefettura U.T.G. di Belluno


anas
ANAS S.p.A.

- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Belluno, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Belluno;
- che è volontà dei firmatari del Piano assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione delle opere sopra richiamate, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nell'esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, come definita all'articolo 1 del Piano;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193, è stato adottato il *"Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*;
- che il CIPE, con delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 271 del 20 novembre 2015, ha approvato, con integrazioni relative agli aspetti sanzionatori, il nuovo schema di protocollo predisposto dal CIPE;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati;
- che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Piano,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del Piano devono intendersi:
 - a) Prefettura: la Prefettura di Belluno;
 - b) stazione appaltante: il soggetto aggiudicatore, ANAS S.p.A., con sede in Roma, via Monzambano 10;
 - c) opera: l'intervento oggetto del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'appaltatore;
 - d) appaltatore: l'affidatario dei lavori;
 - e) contratto: il contratto di appalto tra la stazione appaltante e l'appaltatore
 - f) subcontraente: l'avente causa dell'appaltatore, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui quest'ultimo stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'opera;
 - g) subcontratto: qualsiasi contratto, diverso dal contratto di affidamento, stipulato dall'appaltatore o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla realizzazione



dell'opera, nonché intercorrente con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera;

- h) filiera delle imprese: ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito "AVCP") – ora soppressa e confluita nell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") – nella determinazione del 7 luglio 2011, n. 4, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono ricompresi in essa, oltre all'appaltatore, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, anche qualora riguardanti attività eventualmente collaterali;
- i) codice antimafia: il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", adottato con decreto legislativo 159/2011;
- l) banca dati: la banca dati di cui all'articolo 7 del Piano;
- m) banca dati antimafia: la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui agli articoli 96 e seguenti del codice antimafia.

Articolo 2 **(Conferimento dati)**

1. Ai fini del Piano, la stazione appaltante garantisce il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese, previsto dalle disposizioni del Piano, verso gli organi deputati ai controlli antimafia.
2. L'appaltatore, con l'accettazione del Piano, si impegna a:
 - a) inserire nei subcontratti e far inserire in tutti gli eventuali ulteriori contratti stipulati dai subcontraenti apposita clausola con la quale:
 - ciascun soggetto della filiera delle imprese assume l'obbligo di fornire alla stazione appaltante, tramite l'appaltatore, i dati relativi alle società e imprese interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera;
 - si prevede, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile o la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016;
 - si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Piano, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 10;
 - b) nominare, entro 5 (cinque) giorni dalla accettazione del Piano, il referente di cantiere incaricato di:
 - garantire secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 58 del 2011 – verso gli organi deputati ai controlli antimafia e verso la Stazione Appaltante, e comunque sotto la supervisione di quest'ultima – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese, previsto dalle disposizioni del presente Piano



- porre in essere ogni ulteriore misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio, volta a rendere efficaci le previsioni del presente Piano.
- 3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016.
- 4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Piano.
- 5. La trasmissione dei dati alla stazione appaltante relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'appaltatore nel termine di 20 (venti) giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella banca dati deve avvenire nei successivi 10 (dieci) giorni.

Articolo 3
(Verifiche antimafia)

1. Ai fini del Piano, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'articolo 91 del codice antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese e a tutte le fattispecie contrattuali (contratti e subcontratti), indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione o modalità di esecuzione.
2. Fermi restando gli obblighi ai sensi di legge e di contratto, la stazione appaltante assume i seguenti impegni:
 - a) consulta la banca dati antimafia per l'acquisizione, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del codice antimafia, delle informazioni antimafia nei confronti delle società o imprese con cui devono essere stipulati contratti e subcontratti. Qualora l'acquisizione riguardi società o imprese che abbiano la propria sede legale in provincia diversa da quella di Belluno, ne informa la Prefettura;
 - b) acquisisce la dichiarazione del legale rappresentante della società di capitali, oggetto di richiesta di rilascio dell'informazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti in possesso di quote o di azioni, produce la medesima dichiarazione sino a risalire ad una persona fisica;
 - c) rinnova tempestivamente le consultazioni a seguito di variazioni dei dati comunicati ai fini delle informazioni antimafia;
 - d) fa inserire nei contratti e subcontratti apposite clausole per l'accettazione da parte dei contraenti e subcontraenti degli obblighi di cui al presente Piano, con particolare riferimento agli obblighi di:
 - acquisire le informazioni antimafia per tutti i contratti e subcontratti;
 - assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella validità delle informazioni antimafia, provvedendo a rinnovarle tempestivamente qualora la durata del contratto e/o subcontratto superi il termine di validità della documentazione antimafia stabilito dall'articolo 86 del codice antimafia;



Prefettura U.T.G. di Belluno



anas
ANAS S.p.A.

- risolvere di diritto i contratti e subcontratti nel caso di sopravvenute informazioni antimafia dalle quali emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate;
 - comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei dati comunicati alla Prefettura ed alla stazione appaltante;
 - revocare o risolvere gli affidamenti e subaffidamenti in caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle relative variazioni a qualsiasi titolo intervenute;
3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca dati, le informazioni antimafia non sono acquisite nei confronti dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 29 del decreto legge 90/2014 (di seguito "white list"). In tal caso la stazione appaltante comunica alla Prefettura l'avvenuta stipula del contratto.
 4. Qualora, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 91 del codice antimafia, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, non possono essere stipulati i contratti e subcontratti di cui all'articolo 1..
 5. In ogni caso l'esito delle verifiche è inserito nell'Anagrafe degli Esecutori di cui all'art. 8
 6. Nei casi di urgenza previsti dall'articolo 92 del codice antimafia, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere alla stipula dei contratti anche in assenza delle informazioni antimafia, l'appaltatore o i subcontraenti possono stipulare i rispettivi contratti di subaffidamento che devono contenere, a pena di nullità:
 - a) ragioni dell'urgenza;
 - b) clausola che preveda espressamente la risoluzione di diritto del vincolo contrattuale qualora, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 91 del codice antimafia, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, con conseguente applicazione della penale di cui al comma 8. In tali casi la stazione appaltante invita tempestivamente l'appaltatore ad applicare, ovvero a far applicare dal subcontraente, la clausola risolutiva espressa con conseguente estromissione della società o impresa a cui le informazioni si riferiscono.

Articolo 4 **(Cabina di regia)**

1. Il Prefetto di Belluno istituisce, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del Piano, una cabina di regia per il monitoraggio dell'applicazione del Piano e la valutazione delle eventuali problematiche attuative.
2. Della cabina di regia fanno parte, di diritto, i rappresentanti designati dai sottoscrittori del Piano (un membro ed un sostituto per ciascun sottoscrittore, di cui dovranno essere forniti i relativi nominativi alla Prefettura entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del Piano), nonché gli ulteriori soggetti che il Prefetto di Belluno riterrà di designare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
3. La cabina di regia opera presso la Prefettura e si riunisce periodicamente, secondo modalità e tempi definiti dal Prefetto di Belluno nell'atto istitutivo.



4. I sottoscrittori del Piano possono affidare alla cabina di regia il compito di esaminare le problematiche relative all'applicazione del Piano alla filiera delle imprese, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC e delle indicazioni fornite dal CCASIP.

Articolo 5

(Disposizioni specifiche per particolari tipologie di subcontratti e filiera delle imprese)

1. La verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico nelle *white list* sostituisce l'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
2. L'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 91 del codice antimafia è esteso ai subcontratti di affidamento delle seguenti prestazioni, indipendentemente dal loro importo:
 - a) fornitura e trasporto di acqua (con esclusione degli affidamenti effettuati a società municipalizzate);
 - b) servizi di mensa, di pulizia e di alloggiamento del personale;
 - c) somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Articolo 6

(Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo)

1. Il soggetto aggiudicatore e l'appaltatore si impegnano ad inserire e far inserire in tutti i subcontratti di cui è stata autorizzata la stipula ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016, le seguenti clausole:
 - a) *"L'impresa si impegna a denunciare tempestivamente alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria ogni eventuale tentativo di concussione nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento determinerà l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile qualora sia disposta una misura cautelare o un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto."*;
 - b) *"L'impresa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, del suo avente causa, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia disposta una misura cautelare o un rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 del codice penale, in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del codice penale"*.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'esercizio della potestà risolutiva da parte del soggetto aggiudicatore ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine la Prefettura, ricevuta comunicazione dalla stazione appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile, ne dà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la



prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'appaltatore alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto legge 90/2014.

Articolo 7
(Prevenzione delle interferenze illecite a scopo mafioso)

1. La stazione appaltante e l'appaltatore si impegnano a:
 - a) inserire nella documentazione contrattuale il riferimento al Piano, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese della filiera;
 - b) predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Piano e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione, nonché dei criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
 - c) inserire nei contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, le seguenti clausole, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - *"L'impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto di Belluno il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante."*;
 - *"L'impresa si impegna a rispettare integralmente quanto previsto nel Piano di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Belluno, e la stazione appaltante ANAS S.p.A. in data [data di sottoscrizione del Piano]. Dichiaro, inoltre, di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto nel medesimo Piano."*
2. La stazione appaltante e l'appaltatore si impegnano, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione dell'opera quanto di seguito riportato:
 - a) obbligo dell'appaltatore e degli operatori della filiera delle imprese di rispettare gli accordi e i protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza e di contrasto della criminalità;
 - b) obbligo dell'appaltatore di far rispettare il Piano dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al comma 1 e l'allegazione del Piano al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo dei subcontraenti di inserire analoga disciplina nei contratti stipulati con le proprie controparti;
 - c) obbligo dell'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 50/2016 alla preventiva acquisizione, da parte della stazione appaltante,



- delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del codice antimafia sul conto del cessionario;
- d) obbligo dell'appaltatore di fornire tutta la documentazione prevista dal Piano per l'acquisizione delle informazioni antimafia nei confronti dei subcontraenti, anche per tutti gli altri soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, con cui stipuleranno una cessione dei crediti;
 - e) obbligo dell'appaltatore, nonché di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'opera, di ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, "Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi", così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del codice antimafia sul conto dell'impresa distaccante.
3. La stazione appaltante e l'appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio impartiti al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma posti in essere. Lo stesso impegno deve essere contrattualmente assunto dalle imprese subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.
 4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.

Articolo 8 **(Banca dati)**

1. La stazione appaltante rende disponibile entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del Piano una banca dati, allocata presso la medesima stazione appaltante, per la raccolta dei dati relativi alla filiera delle imprese secondo le modalità di cui alla delibera CIPE n. 58/2011.
2. La banca dati è costituita da due sezioni:
 - a) La sezione "anagrafe degli esecutori", che contiene, in relazione a ciascun contratto/subcontratto stipulato per le attività relative o connesse alla realizzazione dell'opera, i dati relativi a:
 - individuazione anagrafica dell'operatore economico, con indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del codice antimafia;
 - tipologia e importo del contratto/subocontratto;
 - oggetto delle prestazioni;
 - durata del contratto/subcontratto;
 - stato di esecuzione dei lavori;



- annotazioni relative alle modifiche dell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - l'esito delle verifiche antimafia di cui al precedente art. 3, comma 5.
- b) la sezione "piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere", che contiene, in relazione a ciascun contratto stipulato per le attività relative o connesse alla realizzazione dell'opera, i dati relativi a:
- "settimanale di cantiere o sub cantiere";
 - forza lavoro presente in cantiere, con indicazione della qualifica professionale di ciascuna unità;
3. L'alimentazione della banca dati è effettuata dalla stazione appaltante o dall'appaltatore sotto la supervisione della stazione appaltante, attraverso collegamento telematico, secondo modalità che saranno successivamente indicate dall'unità Protocolli di legalità di Anas S.p.A. nel corso di specifiche riunioni, organizzate entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Piano, finalizzate alla formazione per l'utilizzo della banca dati
4. La stazione appaltante consente la consultazione della banca dati a:
- a) Prefettura e altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica indicati dalla Prefettura;
 - b) Gruppo interforze costituito presso la Prefettura di Belluno;
 - c) Questura di Belluno;
 - d) Comando provinciale Carabinieri di Belluno;
 - e) Comando provinciale Guardia di Finanza di Belluno;
 - f) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi opere;
 - g) ANAC;
 - h) Direzione Investigativa Antimafia (di seguito "DIA").
5. I soggetti di cui al comma 4, lett. a), f), g) forniscono alla stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del Piano i nominativi delle persone da abilitare alla consultazione della banca dati.
- Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lett. b), c), d), e), h), in virtù delle preminenti esigenze di riservatezza e di tutela del personale delle Forze di Polizia e della D.I.A., sarà cura del responsabile per il trattamento dei dati personali di ciascuna delle strutture indicate:
- Gestire l'assegnazione delle credenziali di autenticazione, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - Garantire adeguati livelli di sicurezza, che consentano di identificare, in ogni momento e in modo certo, l'utente che ha effettuato l'accesso alla citata banca dati.
6. In tutti i subcontratti dovrà essere inserita apposita clausola che preveda l'impegno del subcontraente a:



Prefettura U.T.G. di Belluno



anas

ANAS S.p.A.

- a) mettere a disposizione della stazione appaltante, tramite l'appaltatore, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando la qualifica professionale di ciascuna unità;
 - b) mettere a disposizione del Gruppo interforze, tramite l'appaltatore, i dati relativi al periodo complessivo di occupazione della manodopera, specificando, in caso di nuove assunzioni, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
 - c) mettere a disposizione del Gruppo interforze, tramite l'appaltatore, le informazioni relative alla formazione dei lavoratori, tramite presentazione, da parte dell'operatore economico, di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. La stazione appaltante vigila sul rispetto, da parte dell'appaltatore e dei subcontraenti, degli adempimenti di cui ai commi 3 e 6.

Articolo 9

(Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale)

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Piano viene attuato il "piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere interessati dai lavori". La gestione del piano, sotto la sorveglianza della stazione appaltante, è di competenza dell'appaltatore ed il controllo è svolto dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze.
2. Il "settimanale di cantiere" di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 deve contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa, per la settimana di riferimento, a:
 - a) opera da realizzare;
 - b) appaltatore, subcontraenti ed ogni altro operatore economico inseriti nella filiera delle imprese relativa all'opera da realizzare;
 - c) automezzi e macchine operatrici utilizzati a qualsiasi titolo dell'appaltatore, dai subcontraenti e da eventuali altri soggetti che opereranno o accederanno in cantiere;
 - d) altri automezzi che a qualsiasi titolo accederanno al cantiere;
 - e) secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi dei dipendenti e dei titolari di partite IVA senza dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni o comunque opereranno in cantiere;
 - f) all'affidatario cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
3. Le informazioni di cui al comma 2 devono essere raccolte e inserite settimanalmente, entro le ore 12.00 di ogni venerdì nella banca dati, sezione piano coordinato di controllo del cantiere e subcantiere e, in caso di variazioni, aggiornate tempestivamente dal referente di cantiere, che provvederà, entro le ore 18,00 di ogni venerdì, a trasmettere i dati relativi alla settimana successiva all'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto all'indirizzo PEC sicurezza.prefbl@pec.interno.it.



4. Le informazioni di cui al comma 2 sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:
 - a) verificare la posizione del personale e la proprietà dei mezzi;
 - b) verificare la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'articolo 5 della legge 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
 - c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
5. Il Gruppo interforze può, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
 - a) calendarizzare incontri periodici con il referente di cantiere;
 - b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera. I controlli sono eseguiti presso laboratori indicati dalla stazione appaltante di intesa con la Prefettura. Gli oneri finanziari per l'esecuzione dei controlli sono sostenuti dalla stazione appaltante, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
6. Tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera devono prevedere espressamente l'obbligo di:
 - a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
 - b) assicurare che le bolle di consegna dei materiali introdotti nei cantieri indichino il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei predetti materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge 136/2010.
7. Qualora, nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, siano individuati lavoratori privi della tessera di riconoscimento di cui al comma 6, lettera a), o automezzi privi della documentazione di cui al comma 6, lettera b), questi sono immediatamente allontanati dal cantiere. In tali casi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 7.

Articolo 10
(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), primo alinea, nonché di quelli di cui all'articolo 105, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 50/2016, si applica:
 - a) in sede di primo accertamento, una penale pari all'1 % (uno per cento) dell'importo del contratto in relazione al quale non sono state effettuate le comunicazioni, e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);



- b) in sede di secondo accertamento, una penale pari al 2 % (due per cento) dell'importo del contratto in relazione al quale non sono state effettuate le comunicazioni, nonché si procede alla formale diffida dell'affidatario o del subcontraente;
 - c) in sede di ulteriore accertamento, una penale pari al 3 % (tre per cento) dell'importo del contratto in relazione al quale non sono state effettuate le comunicazioni, nonché si provvede, in applicazione della clausola risolutiva espressa inserita ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, alla risoluzione del medesimo contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
2. In caso di acquisizione, successivamente alla stipula del contratto o di un subcontratto, di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, si dà esecuzione alla clausola risolutiva espressa e si applica una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni del committente, dal 5 % (cinque per cento) al 10 % (dieci per cento) dell'importo del contratto o del subcontratto, determinata dalla stazione appaltante. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto legge 90/2014.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di inserimento nel contratto delle clausole di prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo o mafioso di cui agli articoli 6 e 7, si provvede, in applicazione della clausola risolutiva espressa inserita ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto che non contenga tali clausole ovvero al diniego dell'autorizzazione al subcontratto.
- In caso di inosservanza degli obblighi di denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e all'articolo 7, comma 1, lettera c), si provvede, in applicazione della clausola risolutiva espressa inserita ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), si applica la riserva di cui al comma 2 del medesimo articolo 6.
4. In caso di inosservanza degli obblighi relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera di cui all'articolo 7, comma 2, lettere c), d) ed e), si provvede, in applicazione della clausola risolutiva espressa inserita ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
5. In caso di inosservanza degli obblighi relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale di cui all'articolo 7, comma 3, si applica:
- a) in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto, e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00);
 - b) in caso di recidiva, in applicazione della clausola risolutiva espressa inserita ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di esposizione della tessera di riconoscimento e compilazione della bolla di consegna di cui all'articolo 9, comma 6, si applica:
- a) in sede di primo accertamento, una penale di euro 1.000 (mille/00);
 - b) in sede di secondo accertamento, una penale di euro 1.500 (millecinquecento/00);



- c) in sede di terzo accertamento, una penale di euro 2.000 (duemila/00), nonché si procede alla formale diffida dell'affidatario o del subcontraente;
 - d) in sede di ulteriore accertamento, una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), nonché si procede alla risoluzione del medesimo contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
- 7. In caso di più inosservanze degli obblighi di esposizione della tessera di riconoscimento e compilazione della bolla di consegna di cui all'articolo 9, comma 6, rilevate nello stesso giorno si applica un'unica sanzione individuata secondo i criteri stabiliti al comma 6.
 - 8. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7 non interferisce con l'eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni previste dal contratto.
 - 9. In caso di inosservanza dell'obbligo di inserimento nella banca dati delle generalità dei lavoratori, delle partite IVA senza dipendenti o degli automezzi utilizzati nelle attività di cantiere, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 ed all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore e/o dell'automezzo ai sensi dell'articolo 9, comma 7, e ferme restando le conseguenze derivanti dall'eventuale configurazione di ulteriori violazioni di legge, si applicano anche le sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice dell'automezzo.
 - 10. In caso di inosservanza dell'obbligo di inserimento nella banca dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, ferme restando le conseguenze derivanti dall'eventuale configurazione di ulteriori violazioni di legge, le sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 si applicano nei confronti del soggetto tenuto, ai sensi del Piano, a conferire il relativo dato.

Articolo 11

(Determinazione e applicazione delle penali)

- 1. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 sono determinate e applicate dalla stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore nonché, tramite lo stesso appaltatore, nei confronti del subcontraente.
- 2. La stazione appaltante informa la Prefettura delle sanzioni irrogate.
- 3. Le sanzioni pecuniarie sono applicate mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti, esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera.
- 4. Il soggetto che deve applicare la sanzione pecuniaria informa la Prefettura, la stazione appaltante e il proprio dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale. In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti deve essere applicata la sanzione pecuniaria, si procede secondo le disposizioni del codice civile.
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono posti a disposizione della stazione appaltante e da questa accantonate nel quadro economico dell'intervento. La stazione appaltante può disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione.



Articolo 12
(Risoluzione del contratto)

1. La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Piano non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della stazione appaltante e, ove ne ricorra il caso, del contraente o del subcontraente tramite il quale viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2.
2. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Piano determina la sospensione di cui all'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi dell'articolo 159 del medesimo decreto.

Articolo 13
(Utilizzo della banca dati)

1. In considerazione del preminente interesse pubblico a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, ANAS si impegna, su richiesta motivata della Prefettura, a consentire l'utilizzo della banca dati di cui all'art. 8 in relazione a contratti di lavori, servizi, forniture, affidati da stazioni appaltanti, diverse da ANAS, aventi sede nel territorio della provincia di Belluno, comunque connessi all'organizzazione dei Mondiali di Sci di Cortina 2021.
2. A tal fine la Prefettura di Belluno invia ad ANAS, a mezzo posta elettronica certificata, apposita richiesta contenente, oltre alla motivazione della stessa, i dati identificativi della stazione appaltante e del contratto di affidamento.
3. Entro 15 giorni dalla richiesta, Anas rende disponibile la banca dati CE.ANT. secondo le modalità di cui all'art. 8
4. Nei casi di cui al comma 1, le modalità di utilizzo della banca dati saranno oggetto di apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura, ANAS e la stazione appaltante interessata.

Articolo 14
(Verifiche sulle procedure di esproprio)

1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli esproprio, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura – UTG di Belluno, per via telematica all'indirizzo PEC sicurezza.prefbl@pec.interno.it, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.
2. Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure ablative, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di



eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

Articolo 15

(Attivazione monitoraggio e tracciamento, ai fini di trasparenza, dei flussi di manodopera)

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, il rispetto dei relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura un tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera (Tavolo) a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione territoriale del lavoro (DTL), nonché rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative, sottoscrittrici del Piano. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
3. Il Tavolo, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle opere, potrà esaminare eventuali questioni inerenti criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO), il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e l'utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Piano.
5. Qualora nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel Programma infrastrutture strategiche (PIS) approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121, il Tavolo sarà unico.

Articolo 16

(Attivazione monitoraggio finanziario)

1. Qualora uno degli interventi previsti nel Piano, successivamente alla sottoscrizione del Piano stesso, dovesse rientrare fra le infrastrutture o gli insediamenti prioritari del Paese, ovvero essere affidato a contraente generale o concessionario ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 50/2016, il Piano dovrà prevedere il monitoraggio finanziario disciplinato dalla Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, adottata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114. A tal fine, dovrà essere anche sottoscritto un apposito protocollo operativo tra i soggetti della filiera coinvolti nella realizzazione degli interventi.



Prefettura U.T.G. di Belluno



anas
ANAS S.p.A.

Articolo 17
(Durata del Piano)

1. Il Piano opera fino al collaudo finale delle opere o alla loro accettazione qualora questa sia successiva alla data del collaudo.

Articolo 18
(Attività di vigilanza)

1. Anas riferisce periodicamente sulla propria attività di vigilanza, svolta in applicazione del Piano, inviando un rapporto semestrale alla Prefettura.

Sottoscritto a Belluno il 13 dicembre 2017.

Per la Prefettura di Belluno

il Prefetto

Per ANAS S.p.A.

il Direttore Tutela Aziendale